



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare il comma 1, con il quale è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato alla copertura degli oneri assicurativi, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito che siano coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

VISTO, inoltre, il comma 1-bis del medesimo articolo 12, il quale prevede che una quota del Fondo di cui al comma 1, in misura non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sia destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 19 dicembre 2014, con il quale, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è stato approvato, su determina dell'Inail, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno e integrazione del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni e enti locali, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2015, foglio 221;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2015, foglio 222, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per il biennio 2014-2015;

VISTI, in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2014, concernenti rispettivamente l'individuazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini assicurativi e l'approvazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa delle attività di volontariato a fini di utilità sociale;

VISTO l'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i quali è stata confermata l'istituzione, in via sperimentale anche per gli anni 2016 e 2017, dell'apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti richiamati al comma 312 del medesimo articolo 1, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;

VISTO, in particolare, il comma 313 del medesimo articolo 1, il quale prevede che una quota del Fondo, in misura non superiore a 100.000 euro annui, sia destinata a reintegrare gli oneri

assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

VISTO altresì il comma 316 del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a fini di utilità sociale prestata ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate;

VISTO l'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i quali la misura sperimentale di cui al già menzionato articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata estesa anche ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dell'articolo 73, comma 5- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dell'articolo 168 -bis del codice penale, prevedendosi l'integrazione della dotazione finanziaria del relativo Fondo di euro 3 milioni per l'anno 2017;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto è volto ad individuare le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista, per il biennio 2016-2017, dall'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei limiti della dotazione finanziaria dell'apposito Fondo già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2

(Destinatari della copertura assicurativa e requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, i seguenti soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali:

a) soggetti che risultino beneficiari di una o più delle seguenti prestazioni:

- 1) trattamenti di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, anche in deroga alla vigente normativa;
- 2) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, sostegno per l'inclusione attiva (SIA), di cui al decreto interministeriale 26 maggio 2016, adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
- 3) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- 4) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.

b) detenuti ed internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dell'articolo 73, comma 5- bis e 5-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dell'articolo 168 -bis del codice penale;

d) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 3

(Attività richieste ai titolari del progetto)

1. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, i comuni e gli altri enti locali, nonché gli enti del terzo settore che ricevono da parte di uno o più soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la disponibilità a prestare attività nell'ambito di progetti di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali, richiedono all'Inail la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei medesimi soggetti, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 e del premio speciale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

2. All'atto della dichiarazione di disponibilità, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare al comune, agli altri enti locali ovvero all'ente del terzo settore di essere beneficiario di una o più delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il possesso dello status di cui alla lettera d) impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente agli stessi le eventuali variazioni in ordine al possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 2, per tutta la durata di svolgimento della propria attività di volontariato nell'ambito del progetto di utilità sociale. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il direttore dell'istituto penitenziario a cui il detenuto o l'internato è assegnato trasmette copia del provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito approvato dal magistrato di sorveglianza all'organo o all'ente presso cui il soggetto è autorizzato al lavoro ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354. In caso di revoca dell'ammissione al lavoro volontario e gratuito, il direttore dell'istituto penitenziario trasmette tempestivamente copia del provvedimento di revoca approvato dal magistrato di sorveglianza. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi:

- a) dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 –bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmette copia del decreto penale di condanna o della sentenza all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito;
- b) dell'articolo 73, comma 5- bis, 5-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna a cui l'interessato o l'imputato si rivolge trasmette il provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito;
- c) dell'articolo 168 –bis del codice penale, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna a cui l'interessato o l'imputato si rivolge comunica l'ammissione al lavoro volontario e gratuito all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in caso di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito, il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette tempestivamente copia del provvedimento di revoca al giudice competente.
3. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, il comune, gli altri enti locali ovvero l'ente del terzo settore provvedono ad inviare all'Inail, mediante servizio telematico ed entro dieci giorni antecedenti all'inizio delle attività di volontariato da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, apposita dichiarazione dalla quale risultino:
- a) i propri dati identificativi;
 - b) la denominazione del progetto di cui è titolare, gli estremi della sua approvazione e la durata complessiva dello stesso;
 - c) per gli enti del terzo settore: il comune o l'ente locale a beneficio del quale è realizzato il progetto di utilità sociale;
 - d) i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nel progetto.
4. In caso di progetti di utilità sociale a titolarità di un ente del terzo settore, l'approvazione del progetto medesimo di cui al precedente comma 3, lettera b) è disposta dal comune o dall'ente locale nel cui territorio si svolge l'attività progettuale.
5. L'ente del terzo settore trasmette altresì all'Inail la dichiarazione del comune di cui all'articolo 4, comma 1.
6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare all'Inail ogni variazione riguardante i dati trasmessi ai sensi dei commi 3 e 5, negli stessi termini e modalità ivi previsti, ad eccezione delle cessazioni dell'utilizzo dei volontari che devono comunque essere comunicate entro la data in cui si verificano.
7. Per ciascun soggetto di cui all'articolo 2 il comune, l'ente locale ovvero l'ente del terzo settore provvede altresì a comunicare all'Inail la tipologia dell'attività di volontariato prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta, nonché le prestazioni di cui ciascun volontario risulti beneficiario ai sensi dell'articolo 2, in conformità al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto
8. Ai fini della regolare gestione delle posizioni assicurative attivate ai sensi del presente decreto, il soggetto titolare del progetto provvede ad iscrivere in un apposito registro i soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nelle attività di volontariato, annotando le generalità complete di ciascuno e ad assicurare, nel medesimo registro, la registrazione giornaliera delle presenze. Gli oneri connessi agli eventi relativi ai soggetti non regolarmente registrati sono posti a carico del soggetto titolare del progetto.

Art. 4

(Adempimenti del comune o dell'ente locale)

1. In caso di progetti di cui siano titolari enti del terzo settore, il comune o l'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale è tenuto a verificare i dati identificativi del

progetto per il quale si prevede il coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, e a rilasciare apposita dichiarazione all'ente del terzo settore titolare del progetto.

2. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 315 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ordine alla verifica della condizione dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, la verifica relativamente ai detenuti e agli internati di cui al comma 312 del medesimo articolo 1 è effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, previa ricezione del provvedimento di ammissione al lavoro volontario o gratuito approvato dal magistrato di sorveglianza. La verifica relativamente ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, di cui all'art.2, comma 1, lettera c) è effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, previa ricezione del provvedimento di ammissione al lavoro volontario o gratuito approvato dal giudice competente o della sentenza o decreto penale di condanna del giudice competente con riferimento ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 –bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. La verifica relativamente ai richiedenti asilo, nonché ai titolari di protezione umanitaria o internazionale, beneficiari di una misura di sostegno di cui all'art.2, comma 1, lettera a), 5) è parimenti effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, che rilascerà apposita attestazione.

4. Resta ferma la facoltà per il comune o l'ente locale di individuare, tra le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), quelle che, secondo criteri di minore rilevanza, non sono utili per accedere alla misura sperimentale di cui al presente decreto.

Art. 5

(Attivazione e gestione della copertura assicurativa)

1. Nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'Inail provvede per ciascuno degli anni 2016 e 2017 all'attivazione della copertura assicurativa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2. A tal fine l'Inail verifica con i comuni e con gli enti locali la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'Inail fornisce tempestiva comunicazione dell'attivazione della copertura assicurativa all'ente locale o all'ente del terzo settore titolare del progetto, tramite PEC, all'atto dell'invio della dichiarazione di inizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero delle comunicazioni di variazione di cui all'articolo 3, comma 6, rendendo altresì disponibili tali comunicazioni anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema di cooperazione applicativa. In caso di diniego da parte dell'Inail, ovvero fino al momento in cui è comunicata l'avvenuta attivazione dell'assicurazione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 non opera la copertura assicurativa di cui al presente decreto.

Art. 6

(Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)

1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il volontario coinvolto e l'ente locale o l'ente del terzo settore sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52, 53 e 54 del citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità ivi previste. A seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall'Inail, sono corrisposte l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte previste dal medesimo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nonché le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative.

2. Ai fini della erogazione delle prestazioni si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Capo V, del Titolo I, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni.

3. Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, si applicano la retribuzione imponibile già individuata dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 nonché il premio speciale unitario stabilito dall'articolo 8 del medesimo decreto.

Art. 7

(Attività di informazione e diffusione)

1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014, al fine di assicurare la necessaria informazione e conoscenza delle iniziative progettuali utili al coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, prima dell'avvio delle attività progettuali, i comuni, gli enti locali e gli enti del terzo settore titolari dei progetti di volontariato sono tenuti ad inserire tali progetti nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata alla promozione e all'attuazione della misura sperimentale di cui al presente decreto.

Art. 8

(Criteri e modalità per la valorizzazione delle attività prestate)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono accedere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, anche ai fini del possibile riconoscimento dei crediti formativi, su richiesta individuale e a conclusione di periodi di volontariato di durata non inferiore a tre mesi documentati con apposita "Dichiarazione di conclusa attività di volontariato" rilasciata dall'ente o dall'organizzazione di terzo settore titolare del progetto in conformità al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare domanda per un "voucher di servizio" presso l'Inail che, previa verifica, provvede all'emissione del voucher secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Il "voucher di servizio" di cui al comma 2 ha una validità di dodici mesi e un valore complessivo di euro 284,00 e può essere utilizzato presso un ente titolato per la fruizione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

4. La riscossione del voucher da parte degli enti titolati avverrà, anche in forma compensativa, laddove applicabile, rispetto alla Posizione Assicurativa Territoriale, previa certificazione all'Inail delle attestazioni rilasciate e comprovanti la conclusione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze del soggetto interessato.

5. Nei casi in cui l'erogazione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze non dia luogo al rilascio di un'attestazione almeno di parte seconda (Documento di validazione), per accertata assenza dei requisiti minimi, al termine del servizio dovrà essere comunque rilasciata un'attestazione di parte prima (Documento di trasparenza) avvalorata dal soggetto titolare del progetto di utilità sociale, che attesti il percorso di volontariato effettuato e le attività svolte. In questo caso, il valore del voucher non potrà superare l'importo di euro 212,00.

6. In conformità con i rispettivi ordinamenti vigenti, la validazione delle competenze può contestualmente o successivamente dare luogo ad una procedura di certificazione di competenze finalizzata al rilascio di un'attestazione di parte terza (Certificato), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

7. I soggetti titolari dei progetti di utilità sociale, nell'ambito dei propri progetti, predispongono, di norma, apposite convenzioni con uno o più enti titolati al fine di promuovere iniziative informative

e pubblicitarie, finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale e, al contempo, facilitare ai soggetti coinvolti l'accesso alle procedure di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

8. L'effettiva e regolare erogazione dei servizi di cui al presente articolo può essere oggetto di verifica, anche a campione, da parte dell' Inail e dei competenti organi ispettivi statali e territoriali.

Art. 9

(Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio)

1. La misura sperimentale di cui all'articolo 1 è finanziata a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa spesa graverà sul capitolo 4326 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni finanziari 2016 e 2017.

2. Una quota del Fondo, non superiore a 100.000 euro annui, è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266 - ove questi non vengano già rimborsati da altri organismi, dalle Regioni o dalle Province autonome - relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data dell'1.1.2016 ed iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge 11 agosto 1991, n.266, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, pur se coinvolgano in tali attività soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 2 del presente decreto.

3. All'onere derivante dai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 8, si provvede mediante le risorse di cui al comma 1.

4. L'Inail, ai fini del rimborso dei premi e dei voucher di servizio, provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare dei premi assicurativi dovuti con riferimento al numero dei soggetti assicurati e delle giornate di effettivo impiego nelle attività di volontariato, nonché dei voucher di servizio emessi con riferimento al numero e alle tipologie di attestazioni rilasciate ai soggetti destinatari, relativi all'esercizio precedente.

5. In continuità con quanto previsto per il biennio 2014-2015, dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura il monitoraggio complessivo sull'attuazione della misura sperimentale di cui all'articolo 1, anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), e con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province Italiane (UPI), del Forum nazionale del terzo settore e del Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato (CSVnet).

6. All'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. del 22.12.2014.

2. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 28 02 2017

GIULIANO POLETTI